

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA QUALITA'.

Titolo I-Denominazione, sede, scopo, durata.

Art. 1 - Denominazione

La denominazione dell'associazione è "Associazione Italiana Cultura Qualità", rappresentabile mediante la sigla -AICQ-.

Art. 2 - Sede

La sede dell'associazione è fissata in Milano.

Art. 3 - Scopo

L'associazione ha carattere culturale, apartitica ed aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di promuovere e favorire in Italia e all'estero, lo studio, lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie per la Qualità dei prodotti, dei servizi e delle organizzazioni.

Per raggiungere tali scopi l'associazione coordina le attività degli Enti Associati aderenti all'associazione, autonome funzionalmente ed economicamente, aggrega e promuove le professionalità della qualità, promuove riunioni, conferenze, congressi, pubblicazioni; cura la diffusione di notizie e di informazioni a livello nazionale ed internazionale; promuove l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca e la diffusione della conoscenza e delle applicazioni della materia; se richiesto dagli Enti Associati, può realizzare attività di coordinamento di iniziative formative

·
Può gestire un Centro Documentazione al servizio dei propri Enti Associati, cura la stampa associativa; stringe e mantiene rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti affini italiani e stranieri.

Può istituire Sistemi di Certificazione del personale retti da appositi regolamenti.

L'associazione può assumere partecipazioni ed interessenze in società od enti terzi se funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali previste dal presente articolo e comunque non in via prevalente rispetto all'attività non lucrativa esercitata.

Art. 4 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Titolo II - Soci dell'associazione

Art. 5 - Soci (nel seguito denominati Enti Associati)

L'associazione è una federazione di Associazioni Territoriali ed Associazioni di

Scopo denominate Enti Associati.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Enti Associati le Associazioni territoriali per la Qualità formalmente costituite e con giurisdizione su una o più regioni italiane e le Associazioni di Scopo.

Art. 6 - Diritti degli Enti Associati

Gli Enti Associati hanno il diritto di:

- Anteporre nei modi e nei tempi precisati nel regolamento, di cui all'art. 28, alla propria denominazione la sigla AICQ, a prova dell'appartenenza alla Associazione Italiana per la Qualità;
- partecipare all'Assemblea con i modi indicati all'art. 11 dello Statuto;
- concorrere alla formazione del Consiglio con i modi indicati all'art. 16 dello Statuto e nel Regolamento.

Art. 7 - Doveri degli Enti Associati

Gli Enti Associati hanno il dovere di:

- anteporre alla propria denominazione la sigla AICQ;
- rispettare le regole fissate dal Regolamento per l'uso del marchio AICQ nella loro attività
- accettare e rispettare il presente Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico e pagare, per ogni anno solare, la quota di associazione la cui entità viene stabilita annualmente dall'Assemblea degli Enti Associati.
- Per le Associazioni di Scopo i rapporti economici sono definiti caso per caso, in funzione dell'attività svolta, con specifica convenzione tra le parti.

L'iscrizione a Ente Associato ed il conseguente versamento dei contributi sono impegnativi per il triennio solare decorrente dal 1° gennaio dell'anno di ammissione.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio fintanto che l'Ente Associato non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 8 - Membri Onorari

La nomina a Membro Onorario del Consiglio Nazionale è conferita dall'Assemblea degli Enti Associati ~~Consiglio~~ a persone che, per l'importanza dei contributi apportati abbiano acquisito chiara fama, ovvero a società, Associazioni, Enti ed Istituti, la cui attività rappresenti incentivo e sostegno al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 9 - Membri Benemeriti

La nomina a Membro Benemerito del Consiglio Nazionale è conferita, secondo modalità previste dal regolamento, dall'Assemblea degli Enti Associati ~~Consiglio~~ a persone, ovvero Associazioni, Enti od Istituti, che abbiano contribuito finanziariamente o mediante apporto di risorse in maniera sostanziale allo sviluppo dell'associazione.

Art. 10 - Cessazione da Ente Associato

La qualifica di Ente Associato può cessare:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione nel caso di Enti Associati che abbiano gravemente contravenuto agli obblighi dello Statuto, del Regolamento o del Codice Deontologico.

La cessazione della qualifica di Ente Associato per i motivi indicati alle lettere a),b) viene deliberata dall'Assemblea degli Enti Associati; la cessazione della qualifica di Ente Associato per il motivo indicato alla lettera c) viene deliberata dall'Assemblea degli Enti Associati su proposta del Collegio dei Probiviri.

L'Associazione territoriale per cui sia cessata la qualifica di Ente Associato non può avanzare diritti sul patrimonio sociale.

Titolo III – Organi e cariche dell'associazione

Art. 11 - Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita dagli Enti Associati di cui all'art. 5.

Gli Enti Associati vi partecipano con diritto di voto proporzionale alla percentuale della quota economica, del "Contributo Sede" di competenza alla Nazionale, relativo al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Le Associazioni di Scopo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata, anche in videoconferenza, dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno.

Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente stesso, quando lo ritenga necessario, o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo degli Enti Associati.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 12 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 13 - Assemblea: validità e deleghe

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti Enti Associati portatori di almeno la metà dei voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida quando siano presenti almeno tre Enti Associati portatori, nel loro insieme, di almeno un terzo dei voti, fermo restando il requisito della maggioranza qualificata per i casi h), i), j), k), l) ed m) di cui all'articolo 14.

Le deliberazioni si prendono con voto palese degli Enti Associati intervenuti oppure rappresentati per delega da altro membro del Consiglio Direttivo del proprio Ente Associato o da altro membro dell'Assemblea.

E' ammessa una sola delega per partecipante.

Art. 14 – Assemblea: competenze

L'Assemblea a maggioranza semplice:

- a) delibera sulle proposte del Consiglio;
 - b) delibera circa il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale consuntivo dell'anno precedente, presentato dalla Giunta e dal Revisore dei Conti ed approva il conto di previsione (Budget) presentato dalla Giunta Esecutiva;
 - c) ratifica, le nomine dei Delegati al Consiglio designati dagli Enti Associati a norma dell'art. 16;
 - d) elegge il Revisore dei Conti;
 - e) elegge i 3 Proviviri tra le candidature presentate;
 - f) approva il Regolamento e le relative modifiche, su proposta del Consiglio;
 - g) delibera in merito all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società od enti terzi, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma;
 - h1) nomina i delegati, componenti la Giunta, proposti dal Presidente, conferendone i relativi poteri, singoli e nella collegialità della Giunta stessa, specificandone i limiti;
 - h2) delibera in merito alla costituzione ed all'eventuale scioglimento di Settori e Comitati di interesse nazionale;
 - h3) stabilisce le quote associative annuali per i Soci degli Enti Associati;
 - h4) stabilisce l'entità dei contributi che, per ciascuna quota di Socio, gli Enti Associati devono versare all'Associazione;
 - h5) elegge i membri designati facente parte del Consiglio, ovvero i Membri Onorari e Benemeriti ed alcuni esponenti di istituzioni scientifiche e culturali;
- Delibera inoltre, relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, purché facente parte dei poteri dell'Assemblea a maggioranza semplice.

A maggioranza dei due terzi dei voti di tutti gli Enti Associati presenti e non presenti:

- h) delibera sulle modifiche dello statuto, tenendo conto delle proposte del Consiglio;
- i) delibera sull'ammissione degli Enti Associati;
- j) delibera sulla cessazione della qualifica di Ente Associato, di cui all'art. 10, lettera c);
- k) delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- l) delibera in merito ad eventuali divergenze tra Collegio dei Proviviri ed Ente Associato, secondo modalità previste dal regolamento.
- m) Delibera sulle conclusioni del Collegio dei Proviviri in merito agli Enti Associati.

Art. 15 – Assemblea: Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in caso di suo impedimento, da un membro dell'assemblea su proposta del Presidente.

Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario Generale od, in sua assenza, persona designata dal Presidente.

Art. 16 - Consiglio: composizione

Il Consiglio è formato da membri elettivi e da membri designati.

Si definiscono membri elettivi:

- il Presidente dell'Associazione,
- l'ultimo ex-Presidente,
- i Presidenti degli Enti Associati,
- un rappresentante dei Settori,
- un rappresentante dei Comitati
- solo per gli Enti Associati con oltre 100 soci, in misura di un Delegato aggiuntivo sino a 200 Soci, oppure due Delegati aggiuntivi oltre 200 soci.

Il numero dei soci si intende al 31 Dicembre dell'anno precedente alla costituzione del Consiglio.

I membri elettivi rimangono in carica nel Consiglio finchè sono in carica negli enti che li hanno designati o eletti; in ogni caso, decadono tutti insieme al Presidente dell'Associazione.

Si definiscono membri designati, i Membri Onorari e Benemeriti ed alcuni esponenti di istituzioni scientifiche e culturali individuati secondo criteri stabiliti nel regolamento. I membri elettivi rivestono di diritto la carica di consigliere. I membri designati sono nominati dall'Assemblea degli Enti Associati.

I membri designati unitamente al rappresentante dei Settori ed al rappresentante dei Comitati non possono superare il venticinque per cento del numero complessivo dei consiglieri.

I Presidenti delle Associazioni di Scopo sono membri di diritto del Consiglio AICQ.

Art. 17 - Consiglio: convocazione

Il Consiglio è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente, con invito diramato a tutti i Consiglieri non meno di 10 giorni prima della data di riunione.

Può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 18 - Consiglio: validità e deleghe

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta.

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di due assenti.

Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto a un voto, fatta eccezione per i membri designati, che non hanno diritto di voto.

La funzione di segretario del Consiglio è svolta dal Segretario Generale dell'associazione.

Art. 19 - Consiglio: compiti

Il Consiglio collabora ad individuare, promuovere e realizzare i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, ha il compito di:

- a) eleggere tra i Consiglieri il Presidente e, sulla di lui proposta, i Vice Presidenti;
- b) proporre all'assemblea il Regolamento dell'associazione e le relative modifiche, in conformità alle norme dello Statuto;
- c) proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto con il parere favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio. Tali modifiche, debitamente motivate, possono essere approvate per corrispondenza, qualora non si sia raggiunto il quorum deliberativo di 2/3 nella riunione in cui l'argomento è posto all'ordine del giorno;
- d) proporre all'Assemblea l'ammissione nell'associazione degli Enti Associati, determinandone il territorio di competenza e concordandone la denominazione in conformità al regolamento;
- e) proporre la cessazione della qualifica di Ente Associato;
- f) vigilare sull'osservanza dello Statuto.

Art. 20 – Presidente e Vice-Presidenti

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e su sua proposta da uno a tre Vice Presidenti.

Il Presidente ed i Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale dell'associazione. In caso di impedimento del Presidente supplisce uno dei Vice Presidenti, in ordine di anzianità anagrafica.

Al Presidente spetta convocare il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne sia richiesto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Il Presidente propone all'Assemblea degli Enti Associati, le Nomine dei Delegati di Giunta, con indicazioni delle rispettive "Aree di Attività", per la relativa approvazione.

Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 21 - Giunta Esecutiva

E' l'organo collegiale attraverso cui l'Assemblea degli Enti Associati esercita il mandato esecutivo. E' composto da:

- il Presidente;
- i Vice-Presidenti;
- altri membri proposti dal Presidente tra i Vice Presidenti, i membri del Consiglio, e tra gli altri soci degli Enti Associati, in funzione delle esigenze della Giunta e delle esperienze/disponibilità.

La Giunta Esecutiva:

- opera in base ai poteri conferiti dall'Assemblea ai sensi dell'art 14 lett h1. Ciascun membro è responsabile, delle «Area di Attività» assegnate di cui risponde al Presidente;
- propone all'Assemblea degli Enti Associati il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale consuntivo dell'anno precedente, dell'associazione;
- predispone il conto di previsione (Budget) e lo propone all'Assemblea degli Enti Associati;
- propone le candidature, ove richieste, per la formazione degli organi di governo di Enti non profit esterni all'associazione;
- coordina le attività dei Comitati e Settori dell'associazione.

Il Regolamento disciplina le modalità organizzative della Giunta Esecutiva.

Ciascun componente della Giunta, in caso di proprio impedimento, rimette la propria delega al Presidente.

Art. 22 –Revisore dei Conti

Il controllo dell'Amministrazione dell'Associazione viene esercitato da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea degli Enti Associati.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri

Il compito di presidiare l'integrità dell'Associazione e di tutelarne l'immagine è affidato al Collegio dei Probiviri, formato da tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta degli organi di governo o degli Enti Associati. Inoltre il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta di un socio, in mancanza del corrispondente organo degli Enti Associati. Il Collegio dei Probiviri agisce e giudica sulla base dei criteri delineati dal «Codice Deontologico» e sulla base dei comuni criteri di giustizia ed equità.

Il Collegio interverrà per comporre amichevolmente la vertenza. Ove ogni tentativo risultasse infruttuoso proporrà l'applicazione delle sanzioni che possono così configurarsi:

- Nel caso di Ente Associato: proposta all'Assemblea di comunicazione scritta al Consiglio dell'Ente, con biasimo e diffida; nel caso di recidività si può giungere a proporre l'interruzione del rapporto associativo.
- Nel caso di Socio individuale o collettivo degli Enti Associati: richiesta all'Ente Associato competente di sanzioni che vanno dalla diffida scritta all'espulsione dall'Associazione.

Art. 24 - Requisiti dei Probiviri

I requisiti dei Probiviri sono così individuati:

- avere ricoperto cariche ufficiali nell'associazione per almeno tre anni od essere associati all'associazione da almeno quindici anni, senza alcuna violazione di Statuto o Regolamento,
- non avere infranto alcuno dei principi del codice deontologico

- avere dato chiare dimostrazioni di possedere caratteristiche di obiettività ed equilibrio.

I Proviviri non possono rivestire la carica di Presidente dell'associazione, degli Enti Associati, di Settore o di Comitato.

Nell'espletamento del loro incarico essi dovranno operare con indipendenza rispetto alla vicenda, attenendosi scrupolosamente sia al dettato del codice deontologico sia anche alle regole consuetudinarie relative al ruolo ed alle specifiche procedure stabilite

Art. 25 – Cariche sociali: durata

Tutte le cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, membri di Giunta e di Consiglio, Proviviri) sono svolte a carattere volontario per cui non sono retribuite. Al revisore dei conti può essere riconosciuto un compenso per la propria prestazione.

Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

Le cariche elettive sono incompatibili con ruoli che configurino incarichi retribuiti, assunti nell'associazione, di tipo continuativo.

Art. 26 – Gestione operativa

La gestione operativa dell'associazione è affidata dalla Giunta Esecutiva, in base ad uno specifico incarico in cui sono fissati obblighi e responsabilità, ad un Segretario Generale, che coordina il personale della sede.

In particolare il Segretario Generale ha il compito di redigere i verbali, preparare e inviare entro i tempi stabiliti gli O.d.G., curare la documentazione e custodire l'archivio dell'associazione, mantenere i rapporti correnti con gli Enti Associati e le istituzioni.

Il Segretario Generale risponde del suo operato al Presidente.

Art. 27 – Regolamento

Il Consiglio propone all'assemblea il regolamento che disciplina le modalità operative di svolgimento della vita associativa, in accordo con le norme contenute nel presente statuto e con il Codice Deontologico.

Titolo IV - Settori e Comitati

Art. 28 – Organizzazione

Si definisce settore un insieme organizzato di Soci appartenenti ad uno o più Enti Associati inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità in uno specifico campo di attività di rilevanza economica o sociale: industriale, dei servizi o della Pubblica Amministrazione.

Si definisce Comitato un insieme organizzato di Soci appartenenti ad uno o più Enti Associati inteso a promuovere, a livello nazionale, specifiche metodologie della Qualità.

Ciascun settore e comitato è gestito da un Consiglio e da un Presidente, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 29 – Costituzione

La costituzione di un nuovo Settore o Comitato trae spunto da una richiesta formulata nei confronti dell'associazione nazionale o di un ente associato, secondo criteri e modalità previste nel regolamento.

Art. 30 – Funzionamento

Il coordinamento delle attività dei Settori e dei Comitati spetta alla Giunta Esecutiva dell'associazione.

Il funzionamento di un Settore o di un Comitato deve essere conforme al Regolamento.

Art. 31 – Scioglimento

Lo scioglimento di un Settore o di un Comitato è deciso dall'Assemblea degli Enti Associati dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo del Settore / Comitato o su proposta del Delegato di Giunta al relativo Coordinamento.

L'Assemblea degli Enti Associati autonomamente, in via eccezionale, può deliberare lo scioglimento di un Settore o di un Comitato, quando la loro attività sia ritenuta insufficiente o non più rispondente ai fini sociali.

Titolo V - Rapporti fra Organismi di governo dell'Associazione Nazionale ed Enti Associati/Settori/Comitati.

Art. 32 – Obiettivi

Le regole che definiscono il rapporto fra organismi centrali e periferici sono funzionali ai seguenti obiettivi fondamentali dell'Associazione:

- forte identità ed immagine unitaria dell'associazione a livello nazionale, risultante da un chiaro allineamento strategico di tutti gli Enti che la compongono,
- efficace decentramento operativo, nell'ambito delle strategie definite.

Art. 33 – Rapporto Associazione Nazionale / Enti Associati / Settori / Comitati

L'Associazione Nazionale (Assemblea degli Enti Associati, Presidente, Giunta Esecutiva) definisce le strategie dell'Associazione e coordina le attività di interesse comune e di interesse nazionale.

La Giunta Esecutiva aggiorna e propone annualmente alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea degli Enti Associati le linee strategiche sia pluriennali che per l'anno entrante; le comunica agli Enti Associati, ai Settori e Comitati in tempo utile per la definizione dei rispettivi piani.

Enti Associati/Settori/Comitati devono garantire totale trasparenza per l'area di pertinenza; sintonizzare le proprie strategie / programmi / attività con quelle della Sede Centrale; passare attraverso la Sede Centrale in caso di uscita dall'area di propria competenza, nel rispetto del regolamento.

Art. 34 - Piani e Budget Enti Associati / Settori / Comitati

Gli Enti Associati, i Settori ed i Comitati presentano e fanno approvare dai propri Consigli entro ottobre il piano delle attività per l'anno successivo, coerente per le linee strategiche definite a livello centrale; entro febbraio il consuntivo delle attività, inviando la relativa documentazione alla Giunta Esecutiva. Il bilancio economico/finanziario deve accompagnare il consuntivo delle attività, il budget deve accompagnare il piano.

I Settori ed i Comitati presentano alla Sede Centrale, alle stesse date, i piani ed i consuntivi delle attività.

Art. 35- Rapporto fra il Presidente Nazionale ed i Consigli di Enti Associati/Settori/Comitati

Il Presidente Nazionale è membro di diritto dei Consigli degli Enti Associati dei Settori e dei Comitati. Riceve perciò tutta la documentazione, ivi compresi gli o.d.g. ed i verbali, i bilanci di attività ed economico/finanziari, i piani ed i budget. Partecipa almeno una volta all'anno, direttamente o tramite suo delegato, alle riunioni dei Consigli, in particolare alle riunioni dedicate all'illustrazione dei consuntivi e dei piani. Questa partecipazione favorisce la verifica della coerenza fra i piani di Enti Associati/Settori/Comitati e strategie dell'associazione a livello nazionale.

Titolo VI - Amministrazione

Art. 36-Patrimonio ed entrate associative

Il patrimonio sociale è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative e da qualsiasi altro provento derivante da attività od iniziative intraprese.

Art. 37-Esercizio finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio deve essere compilato:

- un conto di previsione, da approvarsi dall'Assemblea degli Enti Associati entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- un bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea degli Enti Associati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo VII - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 38-Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 14 lettera h).

Art. 39-Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è di competenza dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 14, lettera g).

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto agli Enti Associati o a finalità di utilità generale.